Num. 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
Provincie del Regno		48	25	13
Estero (franco ai confini)		50	26	14

TORINO, Giovedì 28 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)		58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano		120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
27 Marzo	731,92	731,80	731,30	+ 9,6	+ 13,1	+ 11,1	+ 7,5	+ 11,1	+ 11,0	+ 4,6	O.S.O.	N.N.E.	E.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 MARZO 1861

Il Num. 4675 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Veduto il Decreto Reale in data del 4 marzo 1860, n. 4011, nel quale sono assegnate agli Ispettori di sezione annue lire *quattrocento* ed ai Delegati di Pubblica Sicurezza di Mandamento annue lire *duecento* ciascuno a titolo di spese d'uffizio;

Attesochè non sia ancora determinata la somma da assegnarsi allo stesso titolo agli Ispettori di sezione stabiliti nelle città di Bologna e di Ferrara, ed ai Delegati di Pubblica sicurezza nei Mandamenti delle Provincie dell'Emilia, delle Marche e di quella dell'Umbria;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno,

Abbiamo determinato e determiniamo:

Articolo unico.

L'assegnamento annuo di lire *quattrocento* agli Ispettori di sezione di Pubblica Sicurezza, e quello di lire *duecento* ai Delegati di Mandamento a titolo di spese d'uffizio fatto col Decreto Reale del 4 marzo 1860, avrà pure luogo rispettivamente per gli Ispettori di sezione nelle città di Bologna e di Ferrara, ed a riguardo dei Delegati di Pubblica Sicurezza costituiti nei Mandamenti delle Provincie dell'Emilia, delle Marche e di quella dell'Umbria, ed il pagamento ne sarà effettuato nella conformità stabilita dall'articolo secondo dello stesso Reale Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 3 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 4676 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visti i Nostri Decreti dati a Napoli li 17 e 24 dicembre 1860, coi quali le Provincie delle Marche e dell'Umbria vennero annesse ai Nostri Stati;

Visti i Decreti dati da Ancona e da Perugia addì 6 novembre 1860 dai Nostri Commissari generali straordinari nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria, coi quali Decreti si sono pubblicate e rese esecutorie nelle predette Provincie le leggi vigenti negli antichi Stati pel reclutamento dell'Esercito;

Visto il Nostro Decreto delli 10 gennaio ultimo scorso, col quale venne autorizzata nelle suddette Provincie una leva militare simultanea dei giovani nati negli anni 1839 e 1840;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei Commissari di leva nelle Provincie delle Marche e dell'Umbria è fissato a tredici.

Art. 2. Le paghe e competenze dei Commissari predetti sono quelle notate nell'unita Tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno e compilata sulle norme stabilite pei Commissari delle antiche Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

TABELLA *dello stipendio e dell'indennità di trasferta assegnati ai Commissari di leva delle Provincie di Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino, e Perugia.*

Provincie	Circondari	Popolazione	Stipendio annuo	Indenn. di trasferta per ciascuna leva	Totale
Ancona	Ancona	257122	800	420	1220
Ascoli	Ascoli	91910	600	175	775
	Fermo	110485	700	210	910
Macerata	Macerata	19068[illegible]	800	385	1183
	Camerino	48774	600	70	670
Pesaro ed Urbino	Pesaro	101094	700	140	840
	Urbino	102945	700	280	980
Perugia	Perugia	179734	800	210	1010
	Spoleto	68931	600	175	775
	Rieti	73685	600	175	775
	Fuligno	56310	600	140	740
	Terni	58647	600	70	670
	Orvieto	53031	600	70	670
			3700	2320	[illegible]

Torino, addì 3 marzo 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno MINGHETTI.

Relazione a S. M. in udienza del 13 gennaio 1861.

Sire,

Con Reale Decreto 27 ottobre 1860 venne instituita una Scuola di nautica per la marina mercantile in ciascuna delle tre capitanerie di Porto di Livorno, di Portoferraio e di S. Stefano, e con successivo Reale Decreto 24 novembre 1860 si è provveduto alla nomina del primo maestro delle Scuole di Livorno con annue L. 1,200. Nel bilancio di previsione del 1860 non è stata contemplata la spesa inerente alla instituita Scuola di Livorno e quindi non si saprebbe come provvedere al pagamento dello stipendio a favore del predetto primo maestro a far tempo dal 21 novembre a tutto dicembre 1860.

Il riferente ha perciò l'onore di presentare alla firma di V. M. il seguente Reale Decreto che autorizza al prenunciato scopo la maggior spesa di L. 123 33.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge 19 novembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 123 33 al titolo XI del bilancio 1860 del Ministero della Pubblica Istruzione per le provincie della Toscana, *Spese per i Licei della Toscana* (Spese eventuali per i Licei.

La conversione in Legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sessione.

Il Ministro delle Finanze e quello dell'Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Torino addì 13 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE

F. S. VEGEZZI.

T. MAMIANI.

S. M., in udienza del 17 marzo 1861, ha fatto, sopra proposta del ministro della guerra, le seguenti disposizioni:

Savini marchese Cherubino, già maggiore nel reggimento Dragoni Pontificii, ristabilito nel grado ed ammesso a far valere i titoli alla pensione;
Tiranti Giovanni, guardarmi al circondario di S. Remo, collocato a riposo per anzianità di servizio col grado di sottotenente nel R. esercito;
Serra cav. Giuseppe, luogotenente colonnello comandante militare del circondario di Faenza, collocato a riposo per anzianità di servizio;
Pollonis Effisia, vedova del luogotenente d'artiglieria in ritiro Oppus Giovanni, ammessa a far valere i titoli alla pensione;
Presti Ferdinando, intendente generale del già esercito delle Due Sicilie, maresciallo di campo, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli alla pensione;
Pacifici D. Ferdinando, colonnello d'Artiglieria, già appartenente all'esercito delle due Sicilie, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione;
Colucci D. Michele, colonnello nel Genio, id. id.;
Melognani D. Raffaele, colonnello d'Artiglieria, id. id.;
De Liguoro D. Giovanni, colonnello di cavalleria, id. id.;
Gallotti cav. D. Carlo, colonnello, brigadiere onorario, id. id.;
Di Gaeta D. Emanuele, tenente generale, id. id.;
Cataldo D. Ignazio, maresciallo di campo, id. id.;
Marra D. Pasquale, id. id. id.;
Galluzzo D. Michele, id. id. id.;
Flores D. Filippo, id. id. id.;
Degli Uberti D. Vincenzo, id. id. id.;
De-Dumaii D. Francesco, id. id. id.;
Mascarelli D. Raffaele, brigadiere, id. id.;
Letizia D. Giuseppe, id. id. id.;
Polizzi D. Ascanio, id. id. id.;
Locascio D. Ferdinando, id. id. id.;
Cervati D. Pietro, id. id. id.;
Ghio D. Giuseppe, id. id. id.;
Bonelli D. Francesco, id. id. id.;
Delli Franci D. Michele, id. id. id.;
De Corni D. Raffaele, id. id. id.;
Marra D. Felice, ufficiale di dipartimento nella direzione generale per gli affari della guerra in Napoli, collocato a riposo ed ammesso a far valere i titoli alla pensione;
Curcio Gaetano, id. id. id.;
Plunket Giacomo, id. id. id.;
Lo Gatto Domenico, ufficiale di carico di secondo rango, id. id.;
Repetto Rosa Maria, vedova del capitano in ritiro Moreno Antonio, ammessa a far valere i titoli per il conseguimento della pensione;
Gioia Angelo, applicato di 1.a classe nell'amministrazione centrale della guerra, promosso al grado di segretario di 2.a classe;
Tarroni nobile Santone, id. id. id.;
Rostagno Domenico, id. id. id.;
Barberis Giuseppe, id. id. id.

In udienza del 21 corrente S. M., sopra proposta del Ministro della guerra, si è degnata di nominare sottotenenti nell'arma del Genio i seguenti sotto-ufficiali nei Zappatori:

Costanza-Filidoe Pietro, sergente furiere nel 1.o reggimento Zappatori;
Bensio Lorenzo, furiere maggiore nel 2.o id.;
Floris Giovanni, sergente nel 1.o id.;
Gaviano Efisio, furiere maggiore nel 1.o id.;
Canevali Marcello, sergente nel 1.o id.;
Ambrosi Alessandro, furiere maggiore nel 2.o id.;
Mortarotti Marco, id. 2 id.;
Spagnotto Michele, furiere 2.o id.;
Sartorio Antonio, id. 2.o id.;
Gay Nicola, sergente 2.o id.;
Villa Gio. Battista, id. 1.o id.;
Pastori Carlo, id. 2.o id.;
Baldi Tito, id. 1.o id.;
Ellena Giuseppe, id. 1.o id.

In udienza del 21 marzo S. M. ha accordato il sovrano *Exequatur* ai signori:

Leupold Enrico, console generale per le Città Anseatiche in Genova; e
Amoretti Bartolomeo, vice-console di Svezia e Norvegia ad Oneglia e Porto Maurizio.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 27 MARZO 1861

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di Medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1861-62, sono vacanti

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA

GIOVENTÙ. — *Racconti di* Domenico Carutti, *nuova edizione, riveduta e corretta dall' autore. — Firenze, Felice Le Monnier*, 1861.

TOMMASO. — *Scene della vita torinese di* G. A. Cesana. — *Torino, Tip. Letteraria.* 1861.

Il Carutti esordì alle lettere con facile e non inelegante penna di novelliere. Recatosi a viaggiare per tutta Italia, e dimorato specialmente in Toscana, seppe dal linguaggio vivo di quest'ultima avvantaggiare così bene lo stile de' suoi scritti da renderlo scorrevole in una e domestico e purgato e non privo affatto di quella grazia che sulle rive dell'Arno solamente s'attinge.

Ma pur troppo, a danno dell'amena letteratura d'Italia, i romanzetti che il Carutti ne scrisse, giovanissimo essendo tuttavia, non sono già opera essenziale d'autore che tutto dispiega il suo ingegno, sì invece e solamente buone e larghe promesse di migliori e più succosi frutti che egli dava al suo paese. E a queste promesse non avrebbe fallito di certo il nobile scrittore, e se i casi lo avessero consentito, avrebbe egli dato all'Italia il buono e vero romanzo: poichè tanto già in quelle prime prove apparisce l'osservazione giusta e l'espressione esatta dei sentimenti, la conoscenza e la riproduzione degli affetti e degli usi, l'arte del narrare e soprattutto il cuore, questa più rara e pur necessaria qualità, che fa piangere e fremere e sdegnarsi l'autore nell'atto dello scrivere, perchè possa efficacemente commovere i suoi lettori. Quando l'ingegno del Carutti era appunto a quella maturanza onde vale a temperare la sostanza del concetto colla bellezza della forma in opere compiute e durature, sopravvennero le pubbliche vicende che alle feconde seduzioni della fantasia ed ai dolci careggiamenti delle muse lo distolsero per gettarlo nell'arena dell'operosità politica, e farlo non ultimo di quei soldati dell'esercito di liberali che lottò cotanto per la nazionale redenzione, e non il meno benemerito dei personaggi di quel gran dramma che in questi dodici anni si è svolto sotto gli occhi nostri a beneficio d' Italia.

Condotto quindi a più severi studi, n'obbimo un trattato *dei principii del governo libero*, poscia degli accurati e preziosissimi lavori sulla storia particolare del nostro paese, i quali oramai lo hanno collocato ad un alto grado fra i coltori delle storiche discipline.

In queste condizioni, insignito di gravissima carica, il Carutti forse non ricordava nemmen più quei suoi primi prodotti letterari; quando un diario a lui avverso in politica lo tacciava d'avere scritto in gioventù de' romanzi immorali. L'accusa tornò grave e dolorosa ad un uomo che tutta la sua vita aveva conservata la maggiore ossequenza a quei grandi e supremi principii d'onestà che sono il dovere, la dignità e la sicura guida dell'uomo retto e la salvaguardia della società.

« Sulle prime, scrive egli, voleva lagnarmi e protestare della mia innocenza, ma i libercoli incriminati non si trovavano guari più in commercio, e chi avesse voluto togliersi la briga di giudicare coi proprii occhi, malagevolmente l'avrebbe potuto. Smisi l'idea delle polemiche e pensai di mettere innanzi agli occhi del pubblico le tavole del processo, convinto che questa sarebbe la miglior risposta all'accusa. »

Gli è così che ebbe vita questa nuova edizione, in cui sono raccolti tre racconti di una certa mole, quattro tradizioni italiane, quattro brevi schizzi sotto il titolo di storie semplici, e parecchie poesie, a cui l'autore volle porre il titolo d'*addio*, come quelle con cui egli, anni sono, toglieva commiato dalle Muse.

Ma l'indole, il sorgere e lo svolgersi dell'ingegno dello scrittore, come novelliere, si ha da cercarsi in quei tre principali racconti, de' quali il primo venuto fuori nel 1840 ne segnava l'esordio; l'ultimo datato del 1846 chiudeva lo stadio percorso dal romanziere. È comune a tutti tre la rettitudine degli intendimenti; ma non è pari al certo il valore letterario e il merito dello scrittore. Nel primo, che ha nome Delfina Belzi, l'autore ci rappresentò una calda e sensitiva anima di donna, vittima d'uno di que' tali contratti sociali che si chiamano matrimoni di convenienza. Delfina giovanissima ignora se stessa e il mondo; ma il suo cuore assetato d'affetti ha bisogno di vivere in un ambiente di vero e profondo amore. Bene trovasi al suo lato l'uomo la cui anima risponderebbe all'anima sua, che nella modestia e nell'onestà del suo carattere avrebbe tanti tesori d'affetto da farle felice la esistenza; ma egli è un giovane povero, senz'attinenze, che per vivere dà lezioni di musica. La ricca famiglia Bolzi non lo accetterebbe mai per marito di Delfina, nè egli ha pur l'audacia di lusingarsi d'una speranza, nemmanco di pensarci, e rinserra nella sua silenziosa tristezza il vano amor suo. La ragazza ne ha qualche sentore, ma lieve, sfumato, e quando suo padre le ha scelto uno sposo ricco e conveniente secondo la falsa prudenza del mondo, ella non esita, lo accetta, e ne dà l'annunzio un po' mestamente, è vero, ma senza peritanza all'infelice maestro di musica. Questi s'allontana ferito in cuore, ma senza un lamento, e nasconde in un angolo remoto di provincia la sua sfortuna e il suo dolore.

Delfina nel maritaggio e nelle feste del mondo non trova quello che sperava, ciò di cui ha mestieri il suo cuore. Suo marito è uno spirito volgare, che per ogni espansione dell'animo di sua moglie non ha che uno scherno o uno sbadiglio. Ella in mezzo alla confusione ed al fragore della società si sente sola, derelitta, e rimpiange la quieta solitudine della sua cameretta di *fanciulla*, visitata da tante liete fantasticaggini d'un avvenire che non s'è verificato. Dopo qualche tempo è madre, e codesto vale a riempirle per un poco le ore tremende della sua solitudine: tutta la sua passione mette nell'amare la figliuola. Ma credete voi che a lungo ciò le basti? credete che ella possa così rinunziare a quell'Eden vagheggiato, di cui non ha oltrepassato pur mai la soglia? Ogni anima dilicata di donna è nata per l'amore. Compare nella sua vita uno di quegli uomini fatali che hanno intorno a loro un fascino di seduzione. Ne viene amata; ne sente la

nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di Torino 23 posti gratuiti.

A termini degli articoli 79 e 93 del Regolamento approvato col R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti de'suffragi per l'ammessione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538, della Raccolta degli Atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno per quest'anno in ciascun Capo-luogo delle antiche Provincie del Regno, e si apriranno il 20 agosto prossimo.

Agli esami di ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle antiche Provincie del Regno.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia od all'Ispettore delle scuole del Circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dall'Intendente del Circondario;

3. Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 19 agosto presentarsi al R. Provveditore degli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il R. Provveditore o l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di essi che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. Provveditore della Provincia fra tutto il 5 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Torino, dal Ministero di Pubblica Istruzione, addì 22 marzo 1861.

Il Direttore-Capo della 2.a Divisione
GARNERI.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Viste le discipline vigenti intorno alle pie fondazioni Balbo, Bricco e Martini;

Visto il R. Decreto 17 novembre 1860;

Vista la nota del sig. Ministro di pubblica istruzione in data 21 corrente mese di marzo;

Considerato che il suddetto R. Decreto fissò la pensione mensile degli allievi a posto gratuito nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie a L. 60 da corrispondersi per dieci mesi, e che conseguentemente il sopravanzo delle pensioni Bricco, e dei fondi assegnati ai posti Martini in quel Collegio si residuerà a L. 1,280; che il sig. Ministro ha determinato che sulla somma suindicata siano prelevate L. 600 per essere convertite in tre premii di L. 200 caduno da conferirsi agli studenti di qualsiasi Facoltà che riuniranno i migliori voti dei professori colla maggior ristrettezza di fortuna, preferendo, a pari merito, gli studenti di Medicina, Lettere e Filosofia, massime se allievi del Collegio summentovato; e che la rimanente somma sia distribuita in sussidii;

Si notifica quanto segue, cioè: i due premi del lascito Balbo continueranno ad essere nel corrente anno scolastico 1860-61 di L. 336 e 68 cent. ciascuno e verranno aggiudicati ai migliori tra tutti gli aspiranti di qualunque Facoltà e di qualunque anno di corso siano essi, e tre premi di L. 200 caduno saranno dati sulla summenzionata somma. Tali premi verranno conferiti agli studenti delle cinque Facoltà di Teologia, di Giurisprudenza, di Medicina, di Scienze fisiche, naturali e matematiche, e di Filosofia e Lettere, i quali si troveranno nelle condizioni anzi accennate.

S'invitano pertanto gli studenti che aspireranno ai suddetti premi di presentare fra tutto il 30 del prossimo mese di aprile alla segreteria di questa R. Università la loro domanda corredata:

1. Di un ordinato del Comune comprovante il loro stato di fortuna;

2. Di una dichiarazione di buona condotta.

Saranno poi invitati i professori dei diversi corsi a cui appartengono gli studenti aspiranti ai premi sovra indicati a dare il loro voto sul merito di ciascuno di essi per quanto riguarda lo studio e la diligenza.

Torino, 26 marzo 1861.

D'ordine del Rettore
Il segr. capo AVV. ROSSETTI.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
a tutto il giorno 16 marzo 1861.

Attivo.

Voce		Importo
Numerario in cassa nelle sedi		L. 21,363,020 35
Id. id. nelle succurs.		» 4,269,520 88
Id. id. in via dall'estero		» » »
Portafoglio nelle sedi		» 30,233,938 68
Anticipazioni id.		» 13,316,778 35
Portafoglio nelle succurs.		» 7,544,623 42
Anticipazioni id.		» 2,607,358 61
Effetti all' incasso in conto corrente		» 3,814,519 39
Immobili		» 2,170,072 71
Fondi pubblici		» 14,768,930 33
Azionisti, saldo azioni		» 10,001,600 »
Spese diverse		» 879,285 04
Indennità agli azionisti della Banca di Genova		» 644,444 45
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)		» 371,666 16
Totale		L. 115,067,208 39

Passivo.

Voce		Importo
Capitale		L. 40,000,000 »
Biglietti in circolazione		» 43,888,660 »
Fondo di riserva		» 4,192,596 07
Tesoro dello Stato conto corrente		
Disponibile	4,531,539 28	8,090,997 72
Non disponibile	3,559,458 44	
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi		» 1,500,088 31
Id. (Id.) nelle succurs.		» 38,447 06
Id. (Non disp.)		» 559,980 99
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)		» 546,614 67
Dividendi a pagarsi		» 56,253 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		» 357,960 01
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi		» 573,780 66
Id. id. nelle succurs.		» 112,920 71
Benefizi comuni		» 23,606 65
Tesoro dello Stato conto prestito		» 10,053,814 81
Diversi non disponibile		» 5,069,487 70
Totale		L. 115,067,208 39

INGHILTERRA

Da una lettera di Londra al *Moniteur Universel* togliamo quanto segue:

Il Parlamento si è aggiornato il 22 sin dopo le feste di Pasqua, tre giorni prima che non si fosse pensato, a cagione dei funerali della duchessa di Kent, stabiliti per lunedì prossimo. Il Parlamento giudicò che astenendosi dal radunarsi avrebbe reso nuovo omaggio alla memoria della principessa. Questa interruzione della sessione non è però men deplorabile pel gabinetto. La Camera dei Comuni non ha votato sin qui che la cifra degli uomini dell'esercito e della flotta e le somme necessarie al loro soldo. La votazione degli altri capi delle spese trovasi dunque rimandata dopo il 1° aprile, con grave inconveniente, perchè l'anno del bilancio spira il 31 marzo, e perchè senza una decisione speciale del Parlamento tutte le spese fatte posteriormente a questa data e imputabili sul nuovo esercizio, prendono carattere illegale.

Avendo la regina nominato lord Palmerston lord guardiano dei Cinque Porti, il primo ministro deve recarsi a Tiverton durante le feste di Pasqua per procedere secondo l'usanza alla rielezione, la quale in questo caso non è che una pura formalità. Credesi però generalmente che Sua Signoria coglierà quest'occasione per esporre in un discorso le sue opinioni e i suoi disegni intorno alle faccende europee.

Il posto di lord guardiano dei Cinque Porti nella Manica è un antico officio che consisteva in sorvegliare le cinque linee di difesa stabilite contro le invasioni o, per dire la verità, i cinque arsenali donde l'Inghilterra usava irrompere sul continente. È questa una dignità alla quale ha dritto, quando si fa vacante, il primo ministro in carica. Lord North, W. Pitt, lord Liverpool, e il duca di Wellington la esercitarono ciascuno alla sua volta. Alla morte del duca il primo ministro del gabinetto d'allora non istimò opportuno di accettare quell'eredità la quale venne data al fu lord Dalhousie. Dopo costui lord Palmerston esitò pur esso ad assumere tale officio; ma finì per cedere alle istanze degli abitanti dei porti che lo pregarono vivamente volesse divenire lor capo.

Quest'ufficio porta attribuzioni militari concernenti la difesa delle coste che non sono senza importanza. I proventi della carica sono però di lieve momento, quantunque il castello di Walmer, che vi è compreso, sia una deliziosa residenza marittima, donde il primo ministro ha sempre in vista le coste della Francia. Egli è probabile che l'accettazione del nobile lord sarà celebrata, secondo l'uso, dalla contea di Kent al modo inglese con un grande banchetto.

Il partito ultramontano irlandese ha in mente d'investire dopo Pasqua il governo con tutto il vigore che gli consentirà la sua debolezza numerica nella Camera dei Comuni. Esso apparecchiasi a chiedere per le Isole Jonie le stesse libertà che lord John Russell chiede per gl'Italiani, che chiederebbe l'Irlanda per sè medesima, se ciò le fosse permesso. Ma l'opinione pubblica inglese non ammette che possa istituirsi paragone fra gl'Italiani ed i Jonii. L'Inghilterra, si dice, ha trattato le sette isole come popolo degno di tutti i suoi dritti: diede loro istituzioni libere; aperse le carriere militare e marittima ai loro abitanti; conferì al commercio loro i dritti e i privilegi della sua propria marina mercantile; accolse tutti i richiami materiali presentati dai Jonii; spese per essi somme ragguardevoli.

Quando vi si obbietta che malgrado tutti questi vantaggi l'Inghilterra non ha saputo conciliarsi quella razza, la quale chiede perfino di abbandonare il suo protettorato, rispondesi qua che il fatto è inesatto, e che le declamazioni accusatrici e le denunzie contro il governo britannico, che suonano di continuo alle orecchie dell'Europa, vengono da una classe della società che si piace nell'agitazione: classe generalmente tenuta in niun conto nelle isole, e che non è per nulla l'espressione maturata della maggioranza. Del resto, l'Inghilterra esercita in quel paese dei dritti e una tutela affidatile dall'Europa, e non lice a lei di soffrire ch'esso cada nello stato di crisi perpetua in cui giace la Grecia. Nelle mani dell'Inghilterra quelle isole non son causa di complicazione alcuna, di alcun impaccio per l'Europa: nelle mani della Grecia diverrebbero tosto obbietto di litigi ai quali si dovrebbe poi mettere fine. Quando il signor O'Connell chiese la revoca dell'unione irlandese, il sig. Canning rispose: restaurate dunque l'eptarchia sassone! Parlare dell'indipendenza dello Stato settinsulare pare agl'Inglesi lo stesso che trattare di erigere Guernesey, Jersey, Aurigny e Sark in regno normanno. Non v'è che un personaggio politico in Inghilterra che sostenga la causa dei Jonii, e questi è il men popolare di tutti gli uomini di Stato, il conte Grey.

ALEMAGNA

La Camera dei deputati del Wurtemberg discusse nella tornata del 21 marzo la relazione sopra la domanda di un credito straordinario di 439,383 fiorini pei bisogni militari. Vi si disse in proposito: « Siccome trattasi qui di spese per acquisti che debbono farsi il più presto possibile, la spesa per esempio di cannoni rigati, di munizioni e di equipaggi di treno, l'assemblea è pregata di darvi il più presto l'assenso suo fuori della discussione del resto del bilancio. »

La Commissione, vista l'urgenza, propose d'approvare la domanda, pur protestando contro le conseguenze che si potessero eventualmente dedurre da questo caso.

Dopo un'esposizione del ministro della guerra de Miller, la quale mostra quanto sia grave lo stato delle faccende dell'epoca e la necessità di tali acquisti, il credito è votato all'unanimità meno un voto.

Nella tornata del 20 marzo della prima Camera di Nassau venne adottata, riguardo alla soppressione del giuramento degl'Israeliti sollecitata da israeliti di Diez e Wiesbaden, la proposta del relatore Hilf: « d'invitare il governo a sopprimere la formola speciale del giuramento israelitico e di abrogare per via legale la disposizione relativa del codice di procedura. »

RUSSIA

Manifesto di S. M. l'Imperatore di Russia per l'emancipazione, pubblicato a Pietroborgo il 17 marzo corrente:

Per grazia di Dio, noi, Alessandro II, imperatore ed autocrate di tutte le Russie, re di Polonia, granduca di Finlandia, ecc.

A tutti i nostri fedeli sudditi facciamo sapere:

Chiamato dalla Divina Provvidenza e dalla legge sacra dell'eredità al trono dei nostri antenati, ci siamo promessi in fondo al cuore, a fine di corrispondere alla missione che ci è affidata, di circondare colla nostra affezione e sollecitudine imperiale tutti i nostri fedeli sudditi, di qualsivoglia grado e condizione, dall'uomo di guerra che porta nobilmente le armi per la difesa della patria, sino all'umile artigiano devoto ai lavori dell'industria, dall'ufficiale che percorre la carriera degli alti impieghi dello Stato fino al contadino il cui aratro solca i campi.

Considerando le diverse classi e condizioni onde si compone lo Stato, ci siamo convinti che, avendo la legislazione dell'impero saviamente provveduto all'ordinamento delle classi superiore e media e determinato con precisione le loro obbligazioni, dritti e privilegi, non ebbe lo stesso grado di efficacia relativamente ai contadini attaccati alla gleba (krepostraje), così disegnati perchè, o per antiche leggi, o per uso, furono assoggettati ereditariamente ai proprietari, a cui toccava al tempo stesso l'obbligazione di provvedere al loro ben essere. I diritti dei proprietarii furono finora molto estesi ed imperfettamente definiti dalla legge, a cui supplì la tradizione, la consuetudine e il buon volere dei proprietarii. Nei casi più favorevoli quest'ordine di cose stabilì delle relazioni patriarcali fondate sopra una sollecitudine sinceramente equa e benefica dei proprietarii, e sopra un'affettuosa docilità nei contadini. Ma diminuita la semplicità dei costumi, complicata la diversità delle scambievoli relazioni, affievolito il carattere paterno delle relazioni dei proprietarii coi contadini, caduta inoltre l'autorità signoresca talvolta nelle mani d'individui che badarono solamente ai personali loro interessi, i legami di mutua benevolenza si rilassarono e larga via venne aperta ad un arbitrio oneroso pei contadini, sfavorevole al loro benessere, che li portò all'indifferenza per ogni progresso nelle condizioni della loro esistenza.

Questi fatti avevano già colpito i nostri predecessori di gloriosa memoria, e si erano adoperati per migliorare la condizione dei contadini. Ma fra le loro provvisioni alcune furono trovate poco efficaci, perchè restavano subordinate all'iniziativa spontanea dei proprietarii, che si dimostravano animati da intenzioni liberali; le altre provocate da particolari circostanze, furono ristrette ad alcuni luoghi o date solamente come leggi. E così l'Imperatore Alessandro I aveva

---

prima volta le inebbrianti parole della passione: lo ama ancor essa e con tutta l'anima sua: è colpevole.

Ed ecco tosto l'espiazione. Il rimorso le rode il cuore: ogni detto, ogni sguardo, la presenza sola del marito le è una trafittura crudele; le stesse carezze dell'innocente bambina le tornano amare. Oh! Dio la vuol punita severamente davvero, e tosto: la sua figliuola muore. Più tardi il mondo che ha scoperto la sua tresca, comincia a sparlare di lei: nascono sospetti nell'animo del marito: ei si pone ad invigilare e coglie gli amanti alla posta. Il drudo persuade la smarrita donna a partire con esso lui. Fuggono a Parigi. Il rimorso sta fra mezzo a loro, e il pentimento incombe sul loro capo. A poco a poco il seduttore si allontana da lei; quell'unione delittuosa gli riesce una catena; un bel giorno egli abbandona del tutto la infelice donna. Chi è che viene in soccorso della derelitta? È il maestro di musica, il quale, udite le disgrazie di lei, accorre, la riconduce in paese, la stabilisce in una compagnuola, dove la vita della misera, affranta da tante scosse, finisce di estinguersi.

Se il critico avrebbe da appuntare alcuna inesperienza nell'arte narrativa, alcuna incertezza nel delineamento de' caratteri, da accagionarsi alla gioventù dell'autore, il più severo moralista, a mio avviso, non potrebbe trovarci nulla da riprendere.

Nel Massimo, che è il secondo de'racconti, la penna dello scrittore è più franca e sicura e padroneggia di meglio l'argomento, l'espressione e lo stile. Questo, dalla dimora dell'autore in Toscana, ha già preso qualche cosa di più sciolto, di più vivo e insieme di più purgato; e se l'arte dell'inventare, aggruppare e raccontare gli avvenimenti non è ancora perfetta, pur già è migliore d'assai, e annunzia prossimo a possedere tutti i suoi mezzi l'ingegno dell'autore. Massimo è la storia d'un giovane campagnuolo che si crede dal suo genio chiamato alla gloria. Abbandona egli il paesello natio dove la modesta agiatezza, l'amore d'una ingenua fanciulla e l'affetto degli amici lo avrebbero fatto avventurato, e si slancia nel turbine del mondo, in quelle crude lotte d'interessi e d'egoismi in cui si frangono e soccombono le anime di poeta. Lungo sarebbe raccontarvi qui tutte le vicende sventurate per cui Massimo ha ferito il cuore; vi basti sapere che ancor egli soccombe, e la sua povera mente ci si perde, e tutte le infauste illusioni della sua giovinezza fanno capo ad un manicomio.

L'ultimo racconto, Edoardo Altieri, per merito letterario, secondo me, va innanzi a tutti. È la storia d'un giovane buono, ma debole, il quale si lascia trascinare da seduzioni potenti sull'animo giovenile ad abbandonare una virtuosa e povera fanciulla a cui aveva già promessa la mano di sposo per impalmarne un'altra petulante, baldanzosa, leggiadra e ricca. Dopo non molto tempo l'incauto s'accorge che nella casa della sposa egli non è considerato guari di meglio che il primo dei servi. La moglie vuol soddisfare a tutti i suoi capricci, e ne ha d'ogni fatta e intollerabili. Le osservazioni di lui sono accolte con ischerno, con disprezzo, e per ultimo rinfacciandogli la sua povertà. La vita che gli tocca è la più disgraziata del mondo; è offeso nella sua dignità e nell'onore, come marito e come uomo; e visto che non ha più rimedio, egli parte e se ne va a perdersi nell'America, dopo essere stato testimonio, per maggior sua punizione, della felicità che la ragazza da lui abbandonata procura ad un altro, il quale l'ha saputa meglio apprezzare.

I versi con cui si chiude il volume sono pregievoli ancor essi, soprattutto per sincerità d'affetto e freschezza d'ispirazione, anzi alcuni, a mio avviso, vanno innanzi alle prose. Sono specialmente degni d'encomio la lirica intitolata l'*Arte contemporanea* indirizzata a Maria Giuseppa Guacci, e i sonetti, in cui s'ammira una eleganza di forma non comune. Della prima vi sieno esempio le seguenti strofe:

« O veramente misera
Età battuta da contrari venti,
Dove è mantello il credere,
E si sogghigna all'anime credenti!
Dove in assidua guerra
S'urtan gli affetti colle leggi, e il cor
I più virili palpiti rinserra
E muor da vile, o calpestato muor.

« Pure è battaglia nobile
Questa che i pochi combattendo vanno;
Pur gl'incomposti aneliti
De' nostri vati non perduti andranno.
Qual su gettata al lito
Infranta antenna da vorace mar,
Arresterassi il postero smarrito
Le miserie de' padri a contemplar. »

Conviene notare che queste cose le scriveva l'autore nel 1844. Dei sonetti vi citerò a prova quest uno:

« Pare deriso, ma possente è il verbo;
Arme tremenda come fiamma invade
Del core i moti e de' pensieri il nerbo;
Certo nel tempo ei vincerà le spade.
Medita e taci, o giovinetto; in serbo
Tien le faville della nuova etade;
In gioventù (non ti sia il detto acerbo)
Son molte le parole e l'opre rade.
Medita e taci; come altar rispetta
L'arte che senti nel tuo cor fremente,
Nè pan nè onori dal pensiero aspetta.
Serba giovine il cor, casta la mente;
Fra i proni a terra abbi la fronte eretta:
Vivi coi pochi, e lascia dir la gente. »

E da codesto abbiamo tutte le maggiori ragioni per lamentare che l'autore abbia dato così presto l'addio alla poesia.

Il Tommaso del signor Cesana, che ci viene innanzi in un libro nuovo, è un giovane buon tempone, con tanto di cuore e con poco di testa, il quale, emigrato lombardo in Torino, arieggia gli eroi dei romanzi popolari di Paolo di Kock, per immischiarsi in avventure d'amore, in intrighi domestici e menare a buona conclusione, con una specie di fortuna che l'accompagna e che lo fa un *Deus ex machina*, e con certi suoi spedienti da allegro scapato, un romanzetto vivace, senza pretese, in panni un po' discinti, ma interessante.

Il sig. Cesana non aspira certo ad essere membro della Crusca; quindi i pedanti potrebbero forse appuntarlo di qualche licenza rivoluzionaria in fatto di lingua e di stile, e gli schizzinosi sarebbero capaci di movergli rampogna di certe scene forse un po' crude e di certi tratti forse troppo volgari; ma in sostanza nelle pagine dell'allegro e brioso scrittore la più pura morale non ci ha mai la menoma offesa, ed egli possiede una qualità rara che gli dà il diritto di ridersi di tutti i pedanti e di tutti gli schizzinosi del mondo, e questa qualità così difficile a trovarsi nei moderni scrittori, così inapprezzabile e così necessaria ai romanzieri soprattutto, è quella di farsi leggere.

VITTORIO BERSEZIO.

pubblicato il regolamento pei coltivatori liberi, e il fu imperatore Nicolò, nostro diletto padre, promulgò quello che concerne i contadini *obbligati per contratto.* Nei governi occidentali, i regolamenti detti *inventarii* avevano fissato l'allocazione territoriale devoluta ai contadini, nonchè il tasso del loro canone. Ma tutte queste riforme non furono applicate che in modo molto ristretto.

Ci siamo dunque convinti che l'opera di un reale miglioramento nella condizione dei contadini era per noi un legato sacro dei nostri antenati, una missione, che nel corso degli eventi la Divina Provvidenza ci chiama a compire.

Cominciammo quest'opera con una testimonianza della nostra imperiale confidenza verso la nobiltà russa, che ci diede tante prove della sua devozione al trono, e delle costanti sue disposizioni a fare sacrifizii pel bene della patria. Alla stessa nobiltà, giusta i proprii suoi voti, riservammo di formolare delle proposte per la nuova organizzazione dei contadini, proposte che implicavano in essa la necessità di limitare i suoi dritti sui contadini ed accettare i carichi di una riforma, che non si poteva compiere senza qualche perdita materiale. Nè frustrata fu la nostra speranza. Vedemmo la nobiltà, riunita in comitati nei governi, fare, per organo di mandatarii investiti della sua fiducia, il sacrifizio spontaneo de' suoi diritti sulla servitù personale dei contadini. Questi comitati, raccolti i dati necessarii, formolarono le loro proposte concernenti la nuova organizzazione dei contadini della gleba (krepostaye), nelle loro relazioni coi proprietarii.

Essendosi tali proposte trovate molto diverse, come era facile supporre, stante la natura della questione, esse furono confrontate, collazionate e ridotte in sistema regolare, quindi rettificate e compiute nel Comitato superiore instituito a tale scopo, e queste nuove disposizioni così formolate, relativamente ai contadini e famigli (dvorovye) dei proprietarii, furono esaminate al Consiglio dell'impero.

Invocata l'assistenza divina, abbiamo risoluto di mettere in esecuzione quest'opera.

In virtù delle nuove disposizioni citate, i contadini della gleba saranno investiti, in un termine stabilito dalla legge, di tutti i diritti dei coltivatori liberi.

I proprietarii, conservando i loro diritti di proprietà su tutte le terre, loro appartenenti, riservano ai contadini, medianti canoni determinati dai regolamenti, il pieno godimento dei loro chiusi, e inoltre, per assicurare la loro esistenza e guarentire l'adempimento delle loro obbligazioni verso il governo, la quantità di terre arabili stabilita dalle dette disposizioni, nonchè altre appartenenze rurali (ougodie).

Messi in godimento di queste allocazioni territoriali, i contadini sono obbligati, in compenso, di pagare ai proprietarii i canoni stabiliti dalle stesse disposizioni. In questo stato, che deve essere transitorio, i contadini saranno disegnati come temporariamente obbligati.

Al tempo stesso è loro concesso il dritto di riscattare i loro chiusi, e, col consenso dei proprietarii, potranno acquistare in piena proprietà le terre arabili ed altre appartenenze, che saranno lasciate loro a titolo di godimento permanente. Per l'acquisto in piena proprietà della quantità di terra fissata i contadini sono affrancati dai loro obblighi verso i proprietarii per la terra così riscattata, ed entrano definitivamente nella condizione di contadini liberi proprietarii.

Per una disposizione speciale concernente famigli è fissato per essi uno stato transitorio adattato alle loro occupazioni ed alle esigenze della loro posizione. Spirato il termine di due anni, cominciando dal giorno della promulgazione di queste disposizioni, essi riceveranno il loro intero affrancamento ed alcune immunità temporarie.

Giusta questi principii fondamentali, furono formolate le disposizioni che determinano l'ordinamento futuro dei contadini e dei famigli, che stabiliscono l'ordine dell'amministrazione generale di questa classe, e specificano in tutti i loro proprietarii dritti dati ai contadini e famigli, e inoltre le obbligazioni loro imposte verso il governo e i proprietarii.

Quantunque queste disposizioni, sì generali e sì locali, e le regole speciali per compimento relative ad alcuni luoghi particolari, per le terre dei piccoli proprietarii e pei contadini che lavorano nelle fabbriche ed usine dei proprietarii siano state, per quanto fu possibile, appropriate alle necessità economiche e costumi locali, tuttavia per conservare l'ordine esistente là ove presenta vantaggi reciproci, noi riserviamo ai proprietarii di pattuire coi contadini assestamenti amichevoli e conchiudere transazioni relativamente all'estensione della concessione territoriale e al tasso dei canoni a fissare in conseguenza, pur osservate le regole stabilite per guarentire l'inviolabilità di simili convenzioni.

Come il novello ordinamento, in seguito all'inevitabile complessità dei cangiamenti cui implica, non può esser posto immediatamente in esecuzione, che esige un lasso di tempo che non può essere minore di due anni circa, affine di evitare ogni mala intelligenza, e tutelare l'ordine pubblico durante quell'intervallo, il reggimento ora esistente nelle proprietà dei signori dev'essere mantenuto sino al momento in cui sarà instituito un nuovo reggimento col compimento delle provvisioni preparatorie richieste.

A questo scopo abbiamo creduto bene di ordinare:

1. Di stabilire in ogni governo una Corte speciale per la questione dei contadini: essa dovrà giudicare degli affari dei Comuni rurali stabiliti sulle terre dei signori;

2. Di nominare in ogni distretto dei giudici di pace per esaminare sul luogo le male intelligenze e piati che potranno sorgere in occasione dell'applicazione del nuovo regolamento, e di formare con questi giudici di pace riunioni di distretto;

3. Di organizzare nelle proprietà signorili amministrazioni comunali, e a quest'uopo lasciar le comuni rurali nella loro attual composizione, e aprire ne' grandi villaggi amministrazioni di circondario (*volosti*) riunendo le piccole Comuni sotto una di quelle amministrazioni di circondario;

4. Di formolare, verificare e confermare in ciascuna comune rurale o proprietà una carta regolamentaria (*oustavnaiagramota*) nella quale saranno enumerati, sulla base dello statuto locale, la quota di terra riserbata ai contadini in godimento permanente, e l'ammontare dei carichi che sono esigibili da essi a benefizio del proprietario tanto per la terra quanto per gli altri vantaggi accordati da lui;

5. Di mettere ad esecuzione queste carte regolamentarie a mano a mano che saran confermate per ciascuna proprietà, e d'introdurne l'esecuzione definitiva nel termine di due anni a datare dal giorno della pubblicazione del presente manifesto;

6. Sino allo spirare di questo termine, i contadini e i famigli (*dvorovye*) devono rimanersi nella stessa obbedienza riguardo ai loro proprietarii e compiere senza opposizione le loro antiche obbligazioni;

7. I proprietarii continueranno a vegliare al mantenimento dell'ordine ne' loro dominii, con diritto di giurisdizione e di polizia sino all'organizzazione dei circondarii (*volosti*) e dei tribunali di circondario.

Conoscendo tutte le difficoltà della riforma intrapresa riponiamo innanzi tutto la nostra fiducia nella bontà della Divina Provvidenza che veglia sui destini della Russia.

Facciamo altresì assegnamento sulla generosa devozione della fedele nostra nobiltà, e siam felici di attestare a codesta Corporazione la gratitudine ch'essa ha meritato dal canto nostro come da quello del paese, pel concorso disinteressato che ha prestato al compimento de' nostri disegni. La Russia non dimenticherà che la nobiltà mossa unicamente dal suo rispetto per la dignità dell'uomo e dal suo amore pel prossimo, ha rinunziato spontaneamente ai diritti che le attribuiva il servaggio attualmente abolito, e gittate le fondamenta del nuovo avvenire che s'apre pei contadini.

Abbiamo ferma speranza ch' essa impiegherà parimenti gli ulteriori suoi sforzi a far sì che sia posto in esecuzione il nuovo regolamento mantenendo il buon ordine in uno spirito di pace e di benevolenza, e che ciascun proprietario condurrà a termine nel limite di sua proprietà il grande atto civico compiuto da tutta la Corporazione, organizzando l'esistenza dei contadini domiciliati sulle sue terre, e de' suoi famigli, in condizioni mutuamente vantaggiose, e dando per tal modo alla popolazione delle campagne l'esempio di una esecuzione fedele e coscienziosa dei regolamenti dello Stato.

I numerosi esempi della generosa sollecitudine dei proprietarii per la prosperità de' loro contadini e della riconoscenza di questi per la benefica sollecitudine dei loro signori ci danno speranza che una mutua intelligenza regolerà la maggior parte delle complicazioni talvolta inevitabili nell'applicazione parziale delle regole generali alle diverse condizioni in cui si trovino proprietà isolate; che in questo modo sarà agevolato il passaggio dall'antico al nuovo ordine di cose, e che l'avvenire consoliderà definitivamente la mutua fiducia, la buona intelligenza e l'impulso unanime verso l'utilità pubblica.

Ad oggetto di porre più facilmente ad esecuzione i patti di comune accordo fra il proprietario e i contadini, in virtù de' quali questi ultimi potranno acquistare in piena proprietà i loro chiusi e il terreno di cui hanno il godimento, saranno accordati soccorsi dal governo, giusta un regolamento speciale, per mezzo di prestiti ovvero di un trapasso dei debiti che gravano le proprietà.

Noi riposiamo perciò con fiducia sul buon senso della nazione.

Allorchè la prima notizia della grande riforma meditata dal governo si sparse fra le popolazioni della campagna, che vi erano poco preparate, essa ha potuto, in certi casi, suscitar male intelligenze fra parecchi individui preoccupati della libertà più che teneri dei doveri ch' essa impone. Ma, in generale, il buon senso del paese non venne meno. Esso non ha tenuto a vile nè le ispirazioni della ragione naturale, la quale dice che qualunque uomo il quale accetti liberamente i benefizi della società, le deve in concambio l'adempimento di certe obbligazioni positive; nè gl' insegnamenti della legge cristiana la quale prescrive *che tutti siano soggetti alle potenze superiori* (S. Paolo ai Romani, XIII, 1) *e di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto*, e soprattutto a chi esso appartiene, *il tributo, le imposte, il timore e l'onore* (*idem* 7). Esso ha compreso che i proprietarii non potrebbero essere privati di diritti legalmente acquistati se non per mezzo di un indennità sufficiente e conveniente, o in forza di una concessione volontaria da parte loro; chè sarebbe contrario all'equità accettare in godimento terre concesse dai proprietarii senza accettare altresì verso di essi carichi equivalenti.

Pertanto noi speriamo fiduciosi che i servi emancipati, al cospetto del nuovo avvenire che si apre dinanzi a loro, sapranno valutare e riconoscere i sacrifizi considerevoli che la nobiltà si è imposto a loro favore. Essi sapranno comprendere che il benefizio di un' esistenza appoggiata sopra una base di proprietà meglio guarentita e di una libertà più grande nella gestione dei loro beni, loro impone in un con nuovi doveri verso la società e verso loro stessi l'obbligo di giustificare le intenzioni tutelari della legge con un giudizioso e leale uso dei diritti che loro sono stati accordati. Poichè se gli uomini non danno opera essi stessi ad assicurare il proprio loro benessere sotto la protezione delle leggi, la migliore di queste leggi non potrebbe loro garantirlo. Non è che per mezzo di un lavoro assiduo, di un impiego ragionevole delle loro forze e delle loro risorse, di un' economia severa, e specialmente con una vita onesta e costantemente ispirata dal timor di Dio, che si raggiunge la prosperità e se ne assicura lo sviluppo.

Le autorità incaricate della cura di preparare con misure preliminari quanto è necessario perchè sia posta in opera la nuova organizzazione e di presiedere alla sua inaugurazione dovranno vegliare a che quest'opera si compia con calma e regolarità, tenendo conto delle esigenze delle stagioni, affinchè la sollecitudine del coltivatore non sia distratta da' suoi lavori agricoli. Si applichi egli con zelo a quei lavori, onde poter trar fuori da un granaio abbondante la semente che debbe affidare al terreno che gli sarà conceduto a godimento permanente o a quello che avrà saputo acquistarsi in piena proprietà.

Frattanto, popolo pio e fedele, fa sul tuo fronte il sacro segno della croce, e unisci le tue preci alle nostre per invocare la benedizione dell'Altissimo sul tuo primo lavoro libero, pegno sicuro del tuo benessere personale del pari che della pubblica prosperità.

Dato a Pietroborgo il 19 giorno di febbraio dell'anno di grazia 1861 e del nostro regno il settimo.

Firmato ALESSANDRO.

Nella sua parte non officiale il *Giornale di Pietroborgo* pubblica il seguente articolo comunicato:

« Il 19 febbraio scorso S. M. l'imperatore si è degnato firmare il manifesto imperiale che conferisce ai contadini delle terre signoriali i diritti di coltivatori liberi e sanziona i regolamenti e le disposizioni relative a codesta quistione. Siffatti documenti determinano l'ordine nel quale que' contadini debbono acquistare progressivamente i diritti che loro sono largiti, e definiscono i loro rapporti verso i signori nella lor qualità di proprietari delle terre sulle quali essi sono stabiliti.

« Piacque a S. M. d'ordinare che il manifesto e i regolamenti sanzionati il 19 febbraio fossero oltrecciò inviati ai proprietari dei beni signoriali del pari che a tutte le comuni rurali stabilite sulle loro terre.

« In conseguenza dell'ampiezza di que' regolamenti e del numero enorme di esemplari necessari per questa distribuzione, la stampa esigerà probabilmente parecchie settimane, non ostante tutte le misure prese per accelerarla.

« Frattanto S. M., desiderando che il suo manifesto imperiale, che accorda ai contadini vincolati alla gleba i diritti di coltivatori liberi, sia portato al più presto possibile a conoscenza della nazione, si è degnata ordinare di promulgarlo da prima a Pietroborgo e a Mosca la domenica 5 marzo.

« Questa promulgazione ebbe luogo ieri. In tutte le chiese della capitale fu data lettura del manifesto al popolo, terminato che fu il servizio divino. Questa lettura fu seguita in tutte le chiese da solenni funzioni di grazie e di preci per la conservazione della salute e pel prolungamento dei giorni di S. M. Furon spedite copie del manifesto in tutte le case; di più molte copie del regolamento speciale sui famigli furono a questi distribuite dalla polizia, ad oggetto di porli in grado di famigliarizzarsi con tutti i particolari del provvedimento giusta il quale essi sono tenuti a rimanere ancora per due anni nella dipendenza de' loro signori.

Volendo del pari che il manifesto sia al più presto possibile conosciuto all'interno, e avendo spedito nei governi ove esistono contadini vincolati alla gleba, parecchi generali del suo seguito e de' suoi aiutanti di campo, per assistere i governatori a mettere in vigore i nuovi regolamenti, S. M. si è degnata ordinare di dare incarico a questi inviati di portare ai capi dei governi copie del manifesto affinchè questi diano le opportune disposizioni per la sua promulgazione.

I regolamenti sui contadini emancipati dalla gleba, sanzionati da S. M. il 19 febbraio 1861, saranno in appresso spediti per espressi a tutti i capi dei governi al più presto possibile, per essere inviati a tutti i proprietarii di beni signoriali, e a tutte le comuni di contadini stabilite sulle loro terre.

Nel tempo stesso per ordine di S. M. l'imperatore, sono porti in vendita a Pietroborgo e a Mosca esemplari del manifesto. Questa vendita ha cominciato oggi 6 marzo a 9 ora del mattino, in tutte le botteghe dei librai e ai commissariati di polizia di tutti i quartieri (tchasty) della capitale. Il prezzo di una copia completa è di un rublo. Ad oggetto di permettere ad un maggior numero di persone di prendere cognizione dei regolamenti e disposizioni, è vietato, per parecchi giorni, di venderne più di un esemplare a ciascuno compratore. Più tardi, quando se ne saranno stampati davvantaggio, sarà lecito a chiunque di comprarne quanti esemplari gli tornerà più a grado.

Da una lettera di Pietroborgo 17 marzo all'*Indépendance Belge* relativa al manifesto imperiale dell'emancipazione togliamo quanto segue:

Il Senato nella sua tornata di giovedì 14 marzo decise all'unanimità di presentare all'imperatore un indirizzo di ringraziamento, cosa inaudita in Russia, per questo grand' atto di umanità sociale. Conviene notare che questo atto non emancipa solo i 23 milioni di contadini signoreschi, ma la metà della popolazione dell'impero, perchè ai detti contadini devonsi aggiungere quelli degli appannaggi, dei demanii, delle varie amministrazioni pubbliche, delle miniere, ecc. Senza dubbio essi furono emancipati con decreti imperiali; ma *di fatto* erano rimasti schiavi, schiavi di vecchi regolamenti, schiavi dei loro amministratori, schiavi degl'impiegati avidi e imbroglioni; imperocchè l'effetto degli ucasi era rimasto sospeso, in aspettazione d'un assetto nuovo, che non poteva intraprendersi prima dell'emancipazione dei contadini signoreschi, tale assetto dovendo essere messo in consonanza con quello di questi ultimi.

V'ho detto già che il popolo incominciava a chiamare l'imperatore Alessandro II lo Czar Liberatore. Mi si assicura che trattisi ora di conferirgli solennemente tal titolo, che gli spetta ed è oramai inseparabile dall'augusto suo nome.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 28 MARZO 1861

La Camera dei deputati nella sua tornata di ieri continuò la discussione intorno alle interpellazioni del deputato Audinot relativamente alla quistione di Roma. Vi presero parte i deputati Chiaves, Boggio, D'Ondes, Ricciardi, Leopardi, Maresca, Macchi e Turati; e fra questi i deputati Macchi e Turati oltre ai deputati Petruccelli, Levi e Doria, proposero nuovi ordini del giorno.

Di tali proposte discorse quindi a lungo il presidente del Consiglio de' ministri, accettando quella che venne nella precedente seduta presentata dal deputato Bon-Compagni, e respingendo le altre come meno utili all'intento o inopportune.

Per il che i proponenti di codesti ordini del giorno dichiarando di ritirarli, alcuni di essi per aderire a quello del deputato Bon-Compagni, ed altri per non protrarre una opposizione che scemerebbe la solennità del gran voto che la Camera stava per esprimere, si pose a partito quest' ultimo, che fu approvato a grandissima maggioranza di suffragi con una lieve modificazione proposta dal deputato Regnoli nell'intento di meglio significare che insieme coi diritti della nazione italiana saranno pur tutelati quelli de' cittadini di Roma.

Il Consiglio provinciale di Perugia, radunatosi nel giorno 18 marzo corrente, e quello di Macerata addì 26 dello stesso mese, hanno costituito il rispettivo ufficio di presidenza nel seguente modo:

Consiglio provinciale di Perugia.

Galeotti avv. Federico, presidente; Barbi marchese Luigi, vice presidente; Dominici conte Girolamo, segretario; Garofoli Paolo, vice segretario.

Consiglio provinciale di Macerata.

Lauri conte Tommaso, presidente; Giachesi Odoardo, vice presidente; Gentili conte Tarquinio, segretario; Castelli dott. Filippo, vice segretario.

A questo foglio va unito un Supplimento portante un decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. del 28 dicembre 1860, per autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 ed anni precedenti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 27 *marzo* (*sera*).

La *Patrie* dice che i torbidi della Bosnia non ebbero alcun seguito. Soggiunge che la Porta ha dato soddisfazione ai reclami dei capi musulmani, rendendo loro gli antichi diritti.

Pesth, 26. Assicurasi che l'imperatore interverrà all'apertura della Dieta, e da ciò si conchiude che egli ha accettato le proposte della cancelleria della Corte.

La Borsa fu debole in seguito a voci inquietanti di movimenti di truppe sul Po.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 — 67 95.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 95 60.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 1/8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 75 90.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 657.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 372.
Id. id. Lombardo-Venete — 465.
Id. id. Romane — 197.
Id. id. Austriache — 475.

Parigi, 28 *marzo* (*mattina*).

La *Gazzetta austriaca* del 27 dice che il governo ricusa di rimettere in vigore le leggi ungheresi e d'istituire un ministero indipendente.

— Il viaggio dell' imperatore in Ungheria non venne ancora deciso.

MERCATO DEI CEREALI. — MINISTERO D' AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Tabella indicante il prezzo medio dei cereali sui principali mercati dello Stato e su altre piazze d' Italia dal giorno* 18 al 21 marzo 1861.

MERCATI	PREZZO PER ETTOLITRO in lire nuove di Piemonte: Frumento		Segala		Orzo		Avena		Riso		Meliga	
Mercati dello Stato.												
Abbiategrasso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alba	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Alessandria	21	91	»	»	»	»	10	82	30	29	12	40
Arona	22	30	14	»	»	»	»	»	27	»	14	50
Asti	23	»	»	»	»	»	9	80	27	75	13	25
Bergamo	19	76	»	»	16	64	8	75	30		11	75
Borgomanero	20	60	14	03	»	»	9	52	27	75	14	»
Bra	23	59	15	63	»	»	»	»	»	»	14	44
Carpaneto	23	80	»	»	»	»	7	47	»	»	13	86
Carpi	22	70	»	»	»	»	10	88	»		15	81
Casale Monfer.	22	05	13	25	»	»	10	»	28	29	12	82
Casalpusterlen.	20	44	»	»	»	»	»	»	25	11	11	70
Cavour	23	20	14	90	»	»	»	»	»	»	14	43
Cento	21	95	»	»	»	»	8	92	»	»	14	42
Cesena	19	03	»	»	14	75	9	40	»	»	12	89
Chiavari	25	75	»	»	12	»	»	»	33	50	14	50
Chivasso	22	88	14	96	»	»	8	02	27	76	14	30
Como	21	30	13	95	»	»	9	»	34	»	13	86
Cuneo	24	05	15	21	18	55	8	07	30	72	13	88
Gallarate	23	17	14	83	»	»	8	63	28	87	14	19
Genova	24	63	»	»	»	»	»	»	35	»	»	»
Imola	18	15	»	»	»	»	»	»	»	»	12	24
Ivrea	22	33	14	30	»	»	8	23	27	74	14	30
Leno	20	33	»	»	»	»	8	31	»	»	10	90
Lodi	20	30	12	57	»	»	7	40	21	63	11	76
Lugo	20	24	»	»	14	»	9	03	»	»	12	46
Milano	21	22	14	03	13	53	8	81	30	42	13	18
Mondovì	23	47	15	21	»	»	9	12	28	69	14	77
Mortara	21	63	14	18	»	»	8	56	25	41	12	93
Orzi nuovi	20	04	»	»	»	»	»	»	24	82	11	46
Pavia	22	78	13	54	»	»	8	21	27	»	13	46
Pinerolo	23	80	14	72	»	»	»	»	»	»	14	50
Ravenna	20	81	13	74	12	19	8	71	32	16	12	19
Rieti	24	70	»	»	»	»		»	»	»	18	06
S. Angelo	19	12	13	69	»	»	7	33	26	11	13	43
S. Severino	18	33	»	»	»	»	»	»	»	»	14	»
Saronno	21	66	13	96	»	»	8	92	32	37	13	28
Sassari	18	17	»	»	11	27	»	»	»	»	»	»
Serravezza	25	25	»	»	»	»	11	48	»	»	11	68
Torino	24	05	13	85	18	25	10	85	26	65	13	44
Tortona	22	20	»	»	»	»	»	»	27	85	11	87
Vercelli	22	15	14	40	»	»	»	»	26	38	14	22
Verolanuova	20	»	»	»	»	»	8	»	»	»	11	
Voghera	20	33	13	25	»	»	7	87	26	91	12	53

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

28 marzo 1861 — Fondi pubblici.

1848 5 0/0. 1 marzo. C. d. m. in c. 75 10
1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in c. 76, 76 in liq. 76 10, 76 10, 76 15 p. 30 aprile
C. d. matt. in c. 75 90, 76, 75 95 in liq. 75 75, 75 80. 75 75, 75 75, 75 75 p. 31 marzo

Fondi privati.

Acqua potabile. C. d. g. p. in c. 120

G. FAVALE, gerente.

ATTESTATO DI RICONOSCENZA

I Parroci dell'Arcidiocesi di Torino sentono il dolce dovere di manifestare la più viva gratitudine a S. Ecc. il Commendatore Cassinis, Ministro dei Culti, per averli ammessi all'equo riparto del sussidio portato da Decreto Reale 8 luglio 1860, ed al Rev. sig. cav. Commendatore Monsignor Abbate Vacchetta, Economo generale, pel commendevole interessamento con cui, nel sovvenire il riconosciuti bisogni dei medesimi, compiva le benefiche disposizioni del leale e glorioso Sovrano Vittorio Emanuele II Re d'Italia, per il che si professano sempre grati, ossequiosi e fedeli.

AVIS

Me Domengo Jean-Pierre a cessé, à dater du premier janvier dernier, les fonctions de procureur près la Cour d'Appel et le Tribunal de Chambéry.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA ECCLESIASTICA

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 2 aprile p. v., nell'Ufficio di Governo della provincia di Cuneo, si procederà, col mezzo dei pubblici incanti, all'affittamento novennale della cascina Soprana, aggregata al tenimento Bologna, in territorio di Cuneo, cantone di S. Benigno, provenienti dai Conventuali di detta città, in aumento all'annuo prezzo di L. 1,700.

I capitoli d'oneri sono visibili nella Segreteria di quell'Ufficio.

Società in Accomandita

GIUSEPPE MAGGIONI E COMP.

per la preparazione, lavorazione, filatura, torcitura meccanica dei lini e delle canapi, e fabbricazione di carta.

Sotto la Presidenza onoraria di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano.

FONDO SOCIALE

Un milione di lire italiane

diviso in quattromila Azioni di Ln. 250 cad.

Il Gerente, previo accordo col Consiglio di Vigilanza ha trovato del caso di domandare il versamento del Quinto Decimo, del capitale sociale, ossia di lire ital. 25 per caduna azione.

Si invitano pertanto i signori Azionisti a effettuare il pagamento di detta somma nel termine di venti giorni come è prestabilito negli Statuti.

I versamenti si ricevono dal giorno 26 corrente marzo a tutto il 25 aprile p. v.

In Milano,

Presso lo Studio della Società, contrada di S. Giovanni alla Conca, num. 6 rosso, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pom.;

In Torino,

presso la Casa Bancaria Fratelli Bolmida;

In Crema,

presso l'Esattore comunale sig. Giuseppe Nicoli.

Milano, li 26 marzo 1861.

GIUSEPPE MAGGIONI E COMP.

NOTIFICAZIONE

La società di Carlo Bianco e C. fu sciolta di comune accordo li 9 gennaio 1861, e venne consolidato si l'attivo che il passivo nel solo Carlo Bianco, il quale provvisoriamente ha trasferto il magazzino nella stessa casa Sclopis, piazza del Palazzo di Città, 5.

NOTIFICANZA

Si rende pubblica la domanda stata innoltrata al Ministero di Grazia e Giustizia da Adolfo Maria, allo scopo di ottenere la sovrana concessione di portare in avvenire per sè e suoi discendenti il cognome di Mario.

Il petente è nato a Torino il 7 novembre 1840, e fu ivi battezzato nella parrocchia della SS. Annunziata.

Si fa la presente inserzione a mente dell'annotazione fattasi dal signor Ministro di Grazia e Giustizia sul ricorso del detto petente in data del 22 febbraio 1861, e per gli effetti previsti dall'art. 2 delle RR. Patenti 16 agosto 1814.

Sgherlino sost. Durandi p. c.

REGIO GOVERNO DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO

Appalto pel trasporto dei tabacchi da Milano ai magazzini dispensieri in Lombardia

Nel giorno di giovedì, 4 del prossimo futuro mese di aprile, alle ore 11 antimeridiane, presso gli Uffici del Regio Governo in Milano, si terrà pubblico incanto col sistema della candela vergine, per l'appalto di trasporto dei tabacchi lavorati dal magazzino di spedizione in detta città ai diversi magazzini di vendita dinotati a piedi del presente avviso, per la durata di quattro anni, finituri col 31 dicembre 1864, e sulle basi dei prezzi quivi accennati, in ragione di ogni quintale metrico, peso netto.

Le offerte dovranno farsi in ribasso del prezzo medio, risultante dalla sottoposta tabella, con avvertenza che non potrà darsi ribasso minore di un centesimo per quintale, che si intenderà applicabile a ciaschedun magazzino.

Gli aspiranti all'asta dovranno garantire le loro offerte con deposito di Lire 600 in numerario, od in rendita del Debito Pubblico, da eseguirsi previamente presso qualunque delle Tesorerie di Lombardia, verso quittanza, che produrranno in prova all'atto dell'asta.

La delibera a chi avrà fatto il ribasso maggiore viene riservata all'approvazione del Ministero, epperciò tosto chiusi gli incanti saranno fatti restituire i depositi degli aspiranti, meno quello del miglior offerente che in caso di delibera si terrà vincolato sino alla definitiva stipulazione del contratto per far fronte alle prime spese d'incanto e dei diritti d'insinuazione.

Il tempo utile per le offerte del ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di delibera è fissato a giorni 15, e così i fatali spireranno alle ore 12 meridiane del giorno di venerdì, 19 del suddetto mese d'aprile.

I capitoli d'onere valevoli per l'appalto, di cui trattasi, sono ostensibili fin d'ora a comodo degli aspiranti presso questi Uffici di Governo, presso le Direzioni delle Dogane e Gabelle in Milano, Como, Brescia e Cremona, presso la manifattura e magazzino di spedizione di tabacchi in Milano, non che presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Milano, 14 marzo 1861.

D.r C. GABBIANI *Segr. Capo.*

TABELLA

dei magazzini e dei prezzi di trasporto (per quintale netto).

MAGAZZINI di destinazione	Quantità annua presuntiva da trasportarsi in quintali metrici a peso netto		Prezzo d'incanto per quintale a peso netto		Ammont.	
Milano 1° circondario	1800	—	»	56	1008	—
Id. 2° Id.	1330	—	»	56	744	80
Gallarate	810	—	3	26	1010	60
Monza	770	—	1	86	1432	20
Sesto Calende	110	—	4	19	460	90
Pavia	1070	—	3	26	3188	20
Abbiategrasso	250	—	2	33	582	50
Lodi	1070	—	3	26	3188	20
Crema	250	—	3	95	987	50
Codogno	560	—	4	19	2346	40
Brescia	1740	—	5	58	9709	20
Chiari	270	—	6	05	1633	50
Iseo	110	—	6	98	767	80
Montechiaro	200	—	7	44	1488	—
Manerbio	330	—	7	44	2455	20
Salò	80	—	8	14	641	20
Guidizzolo	150	—	9	30	1395	—
Bergamo	1360	—	4	—	5440	—
Breno	30	—	8	33	249	90
Clusone	70	—	6	60	462	—
Edolo	20	—	11	63	232	60
Loverè	90	—	7	90	711	—
Zogno	70	—	5	77	403	90
Sarnico	70	—	6	32	442	40
Treviglio	540	—	2	98	1609	20
Como	380	—	3	26	1238	80
Casale Vecchio	140	—	3	72	520	80
Bellano	90	—	4	19	377	10
Lecco	280	—	4	19	1173	20
Laveno	80	—	6	05	484	—
Luino	40	—	6	14	245	60
Menaggio	30	—	4	65	139	50
Varese	170	—	4	32	751	40
Morbegno	50	—	4	42	181	—
Scadrio	60		8	14	488	40
Bormio	20	—	11	35	227	—
Tirano	30	—	8	84	263	20
Chiavenna	50	—	6	98	349	—
Cremona	740	—	6	05	4477	—
Casalmaggiore	370	—	8	—	2960	—
Soncino	260	—	4	42	1449	20
Asola	200	—	8	33	1666	—
Totale	15640	—			59883	40

Prezzo medio risultante L. 3, 83 per ogni quintale peso netto.

NUOVO INCANTO

in seguito ad aumento di mezzo sesto.

A seguito di aumento di mezzo sesto fattosi dal sig. Giacomo Millo, residente a Genova, nella somma di lire 45,837,50 sul prezzo di lire 530,050 ricavatosi dall'incanto del grandioso tenimento denominato il Pessione, che ha avuto luogo all'udienza del Tribunale del circondario di Torino alli 4 corrente marzo, e di cui si rese deliberatario il sig. avv. Brunone Daviso, il quale fece poscia dichiarazione di comando a favore del sig. dottore fisico commendatore Alessandro Riberi,

Si notifica al pubblico:

Che a diligenza del sig. segretario del lodato Tribunale l'Ill.mo sig. Presidente con suo decreto in data 15 corrente mese ha fissato pel nuovo incanto del menzionato tenimento in un solo lotto ed al prezzo riunito sì del deliberamento che dell'aumento rilevante alla somma complessiva di lire 595887 50, l'udienza che avrà luogo avanti detto tribunale alle ore nove delli dodici del prossimo aprile, colle condizioni particolari e generali consegnate nel Bando in data 19 corrente, autentico Billietti segretario.

Torino, il 22 marzo 1851.

Miretti sost. Piacenza.

CONTRATTO DI SOCIETA'

Con istrumento delli 16 febbraio prossimo passato, venne contratta società tra il signor Giovanni Gilardini, e li suoi figli maggiori Pietro e Vincenzo, debitamente emancipati in forma di legge per l'esercizio di tre negozi da ombrellaio, pantofolaio, od altri generi, posti in questa capitale, il 1.o in via del Palazzo di Città, casa propria, il secondo nella stessa via, casa Castellengo, ed il terzo sotto il Portici di Piazza Castello, casa Vinardi.

La Società ebbe principio col primo del passato gennaio e terminerà con tutto il 31 dicembre 1863.

La ragione sociale correrà sotto il nome di Giovanni Gilardini, e la firma sarà comune a tutti tre i soci.

Torino, 22 marzo 1861.

Giovanni Gilardini
Pietro Gilardini
Vincenzo Gilardini.

NOTIFICAZIONE.

Li sigg. Pietro Aprà, Luigi Pessione, Gius. Lana, Gius. ed Angelo, fratelli Quaranta, domiciliati a Settimo Torinese, e Pietro Gallo domiciliato a Volpiano, i quali elessero domicilio in Torino, nell'ufficio del caus. capo Gian Giacomo Migliassi, si resero deliberatarii, con atti del primo febbraio e 14 marzo 1860, rogati Meinardi, dalli ingegnere Giuseppe e Giovanni Battista, fratelli Pessione, quest'ultimo come minore in persona di sua madre e tutrice Giuseppa Guglierero, domiciliati in Torino, degli stabili in essi descritti, per L. 9300 quanto al Aprà, per L. 2220 quanto al Gallo, per L. 5217 quanto al Lana, per L. 7160 quanto alli fratelli Quaranta, e per L. 780 quanto al Luigi Pessione.

Al fine di renderli liberi dai privilegii ed ipoteche, ricorsero al presidente del tribunale del circondario di Torino, il quale con suo decreto del 21 dicembre 1860, nominava per le notificazioni prescritte dall'art. 2306 del cod. civ., l'usciere Giovanni Bolle, il quale con atti delli 26, 28, 30, 31 gennaio, 2, 4 e 5 febbraio 1861, ne eseguiva le notificazioni come sopra prescritte a tutti li creditori inscritti, sui beni come sovra deliberati, al domicilio da essi eletto, non che ai precedenti proprietarii, ed al Dellavalle Emilio, di domicilio, residenza e dimora incerti, a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ.

Ciò si notifica, a mente dell'art. 2307 secondo alinea del cod. civ.

Torino, 10 marzo 1861.

Brocardi sost. Migliassi proc.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto 23 corrente dell'usciere Andrea Losero, addetto alla giudicatura sezione Moncenisio, in questa città, venne notificata a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ. al signor Costanzo Malacarne, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza 13 stesso mese da quell'ufficio proferta in di lui contumacia, con cui si condannò al pagamento a favore del signor Samuel Vita Foa, negoziante in questa città, di L. 180, interessi e spese, residuo portato da chirografo 2 7.bre 1858.

Torino, 27 marzo 1861.

A. Gatti p. c.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere presso il tribunale del circondario di Torino, Bernardo Benzi, del 23 marzo 1861, venne alli Giovanni e Giovanni Battista, fratelli Tessiore, già domiciliati in Torino, ora d'incerta dimora, notificata a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civile la sentenza contumaciale del tribunale del circondario di Torino, in data 9 febbraio u. s., emanata sull'instanza di Giacomo Martinelli, di Torino, la quale fece luogo alla divisione dei beni da essi posseduti in Germagnano; delegò per la perizia il misuratore Lazzaro Viviani, di Balangero; e nominò per le operazioni della divisione stessa l'Ill.mo signor giudice presso detto tribunale avv. cav. Tempia.

Torino, 26 marzo 1861.

Solavagione sost. Margary p. c.

NOTIFICANZA.

Con atto dell'usciere Benzi, addetto al tribunale del circondario di Torino, del 23 spirante mese, venne notificato a Michele Gajdo, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a termini dell'art. 61 del codice di procedura civile, copia del bando venale delli 12 corrente per la vendita forzata instata dal sig. ing. Giuseppe Sibille contro il medesimo, quale terzo possessore di un corpo di casa posta nel concentrico di Carmagnola.

Torino, 27 marzo 1861.

Lusso p. c.

SUBHASTATION.

Dans l'instance en subhastation poursuivie, par M. Borrel Pierre Joseph, procureur chef, domicilié à Aoste, muni de patente, sous num 40 du rôle, au préjudice de Marc Grivaz Pierre-Antoine feu Jean-Vincent, propriétaire, domicilié à Saint-Vincent, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par son jugement du 26 janvier dernier, a ordonné l'expropriation forcée, en un seul lot, des immeubles, décrits dans l'acte à commandement du 25 octobre 1860, Favre huissier, sous les conditions proposées dans l'exploit de citation qui l'a suivi, et a fixé, pour cet effet, l'audience au 5 avril plus prochain, pour la vente aux enchères des immeubles dont s'agit.

Aoste, 15 février 1861.

Pellissier proc.

ATTO DI COMANDO

La Congregazione di Carità di Belnette, ammessa di diritto al beneficio della gratuita clientela, dipendentemente a sentenza emanata dal tribunale di circondario di Cuneo, li 15 dicembre ultimo scorso, debitamente passata in cosa giudicata e spedita in forma esecutiva, con atto 24 corrente marzo dell'usciere presso detto tribunale, Aimasso Angelo, faceva eseguire comando in conformità al disposto dall'art. 783 cod. proc. civ., a Dutto Giuseppe fu Giuseppe, già di Doves, ed ora di domicilio, residenza e dimora sconosciuti, quale comando veniva eseguito nel modo e conformità di cui all'art. 61 predetto codice, a tenore del quale è pure fatta la presente inserzione, di pagare cioè fra giorni 30 allo stesso comando successivi L. 101, 35, sotto pena in difetto di pagamento, detto termine decorso, si procedesse all'esecuzione per via di subastazione sullo stabile in quel comando descritto e designato.

Cuneo, 26 marzo 1861.

C. Gauterti proc.

CITAZIONE.

Addivenendo li Giuseppe e Marco, fratelli Comino fu Giovanni Antonio, da Monastero, con atto 15 ottobre 1845, rogato Turco, alla divisione dell'eredità paterna, fissavano ad un tempo la legittima dovuta alla comune sorella Angela in L. 5000, che il condividente Marco si obbligò pagarle; ma non avendovi adempiuto, con atto 23 marzo 1861, dell'usciere Michele Garitta, addetto al tribunale del circondario di Mondovì, lo si citò alla forma prescritta dall'art. 762 del cod. di proc. civ., perchè di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il prefato tribunale entro giorni 20 pross., in via sommaria semplice, per ottenerlo condannato al pagamento di quelle L. 5000, cogl'interessi d'anni 5 per lo meno e successivi.

Mondovì, 26 marzo 1861.

Comino proc.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.